

Codice A1008C

D.D. 11 dicembre 2019, n. 377

Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di "Esperto economico finanziario e del controllo di gestione" - bando 177. Annullamento parziale in autotutela dei verbali della Commissione giudicatrice.

Vista la D.D. n. 219 del 17/10/2018, integrata e modificata dalla D.D. n. 233 del 9/11/2018, con la quale è stata bandito il concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di "Esperto economico finanziario e del controllo di gestione" - bando 177;

vista la D.D. n. 152 del 3/5/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura sopra individuata;

visti i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 14 consegnati al Settore competente, a conclusione della procedura concorsuale;

considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 25, commi 1 e 2, del Provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale" approvato con D.G.R. n. 35-7608 del 28/9/2018, ai fini dell'approvazione della graduatoria finale di merito e dell'autorizzazione alla stipulazione del contratto di lavoro, i verbali del concorso di che trattasi devono essere sottoposti alla verifica, da parte del Settore competente, della regolarità del procedimento;

preso atto che il medesimo Settore, a seguito di tale verifica, ha rilevato che, così come risulta dal verbale n. 12 concernente l'espletamento della prova pratica, il giorno 18 settembre 2019, al termine della medesima prova, pur essendo stati attribuiti i relativi punteggi, non era stata effettuata l'immediata affissione, presso la sede ove si è svolta la prova in questione, dell'elenco riportante il punteggio conseguito dai candidati;

considerato che, così come emerge dal verbale n. 12, solo al termine dei colloqui individuali, tenutisi il successivo giorno 19 settembre, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla affissione di un unico elenco contenente congiuntamente sia l'esito della prova pratica sia l'esito dei colloqui individuali;

dato atto che con note pervenute nei mesi di settembre ed ottobre, uno dei candidati, dopo aver evidenziato come la omessa immeditata affissione dell'elenco dei candidati e del punteggio conseguito nella prova pratica concretava un grave vizio di illegittimità del procedimento concorsuale per violazione dell'art. 6 del bando, ha chiesto all'amministrazione, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità cui assolveva la predetta affissione, di annullare in autotutela i risultati di entrambe le prove disponendo la loro reiterazione "previa riconvocazione all'uopo della Commissione Giudicatrice";

considerato che, a seguito della richiesta di riesame in autotutela presentata dal candidato, con nota 30.10.2019 prot. n. 20194, il Settore competente, dopo aver rilevato che la procedura selettiva attivata con D.D. n. 219/2018 non si era ancora conclusa non essendo stata ancora adottata la determinazione di approvazione dei verbali della Commissione e della graduatoria finale di merito, ha richiesto all'Avvocatura regionale apposito parere circa la fondatezza delle eccezioni sollevate nella citata nota 17 ottobre 2019;

dato atto che con nota 6.11.2019 prot. n. 12910, l'Avvocatura, richiamando diffusa giurisprudenza, ha evidenziato come l'adempimento previsto dall'art. 6 del bando, lex specialis della procedura concorsuale, assolveva ad una funzione di garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa in quanto assicurava l'immodificabilità delle votazioni assegnate nella prova pratica ragion per cui, pur essendoci degli argomenti spendibili anche a favore della diversa tesi di una mera irregolarità (il bando di concorso stabiliva infatti che al colloquio si accedeva comunque indipendentemente dal voto ottenuto nella prova in questione e che il punteggio per essere inseriti nella graduatoria finale derivava dalla somma dei punti ottenuti in entrambe le prove contestate), il mancato rispetto della regola della immediata affissione al termine della medesima prova pratica poteva certamente costituire ex se motivo di ricorso;

rilevato altresì che nel medesimo parere, quanto agli effetti dell'eventuale annullamento, si osservava che mentre per pacifica giurisprudenza, in ossequio ai principi di conservazione ed economicità ed al connesso principio che impone di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, dovevano considerarsi viziati solo le fasi successive all'insorgere del vizio lasciando invece integre quelle anteriori, difettava invece un indirizzo costante quanto all'organismo di valutazione, alla necessità cioè, nel caso di annullamento parziale degli atti posti in essere dalla commissione originariamente nominata, di nominare o meno una nuova commissione di concorso per la reiterazione delle prove viziate;

dato atto che, a tale ultimo proposito, lo stesso parere evidenziava che, poiché la giurisprudenza prevalente riteneva che la scelta di rinnovare la commissione doveva comunque considerarsi come la estrema ratio cui ricorrere solo qualora fossero venute meno le garanzie di imparzialità e di autorevolezza dei commissari, nel caso specifico, visto il carattere meramente procedimentale del vizio e la mancanza di censure sulla capacità di operare dell'organo esaminatore, la rinnovazione delle prove annullate poteva essere effettuata dalla stessa commissione giudicatrice;

vista la nota 13.11.2019 prot. n. 105293 con cui il settore competente, richiamando il parere dell'Avvocatura, ha segnalato al Presidente della Commissione Giudicatrice l'opportunità di riconvocare, previo annullamento dei verbali n. 10, 11, 12, 13 e 14, la stessa Commissione per ripetere la prova pratica ed i colloqui;

dato atto che la Commissione, nella seduta del 25 novembre 2019, ha concordato sull'opportunità di annullare parzialmente le operazioni concorsuali e di reiterare la prova pratica del 18 settembre 2019 e dei colloqui individuali del giorno successivo, 19 settembre 2019, previa adozione, da parte del predetto settore, del provvedimento formale di annullamento parziale delle operazioni concorsuali;

considerato che il potere di autotutela è un potere generale che caratterizza tutta l'azione amministrativa salvo i limiti rappresentati, come noto, dall'alterità dell'interesse pubblico alla rimozione rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata nonché dell'affidamento ingeneratosi nei destinatari del provvedimento anche in relazione al tempo trascorso (CdS n. 4050/14) e che, pertanto, l'amministrazione può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, una semplice aspettativa) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano il completamento dell'iter concorsuale (CdS n. 4554/11, n. 864/2014; Cons. giust. Amm. Sicilia n. 951/2019; CdS sez. I, Adunanza di Sezione del 14 febbraio 2018 parere n. 602/2018);

ritenuto che nel caso di specie il mancato annullamento degli atti inficiati dalla violazione dell'art. 6 del bando espone l'amministrazione al rischio concreto ed attuale, vista anche l'istanza di annullamento in autotutela agli atti del settore, di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi

pregiudicato dalla mancata immediata affissione, al termine della prova pratica, dell'elenco riportante il punteggio ottenuto dai candidati;

evidenziato pertanto che l'amministrazione regionale ravvisa prevalente l'interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità al fine di addivenire alla positiva definizione del procedimento amministrativo concorsuale in ossequio ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;

ritenuto quindi, in conformità alle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice ed al parere dell'Avvocatura, di dover procedere all'annullamento, in sede di autotutela, ex art. 21 nonies della legge 241/1990 delle fasi della procedura che risultano viziate dalla predetta violazione dell'art. 6 del bando e, cioè, la prova pratica del 18 settembre 2019 ed i colloqui individuali del 19 settembre 2019 e, conseguentemente, dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 10, nel quale sono stati effettuati alcuni lavori propedeutici alla prova pratica, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14;

dato atto che il vizio procedurale in contestazione costituisce ragione sufficiente per la reiterazione delle medesime prova pratica e colloqui individuali facendo invece salvi, in ossequio al generale principio di conservazione degli atti amministrativi, gli effetti dei restanti e precedenti atti della procedura non oggetto di contestazione;

ribadito che non si è ancora provveduto all'approvazione dei verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e della graduatoria finale per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento essendo l'interesse dei concorrenti comunque recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed efficace della procedura concorsuale ed alla eliminazione, per quanto possibile, di eventuali coinvolgimenti dell'amministrazione in contenziosi legali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 e i relativi provvedimenti organizzativi attuativi;
visto il D.Lgs. n. 33/2013;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di procedere all'annullamento d'ufficio, in via di autotutela ex art. 21 nonies della legge 241/1990, della prova pratica e dei colloqui individuali rispettivamente espletati il 18 ed il 19 settembre 2019 e, conseguentemente, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 10, nel quale sono stati effettuati alcuni lavori propedeutici alla prova pratica, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di "Esperto economico finanziario e del controllo di gestione" - bando 177;

- di fare salvi, per l'effetto, tutti gli atti e le attività espletate dalla commissione giudicatrice sino al termine delle prove scritte, riammettendo alla prova pratica, quale effetto consequenziale e correlato, tutti i 6 candidati che in origine erano stati ammessi;
- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i suddetti candidati attraverso comunicazione via pec agli stessi o, qualora sprovvisti, a mezzo raccomandata AR;
- di inviare l'adottato provvedimento alla commissione giudicatrice perché provveda agli atti di sua competenza;
- di riservarsi di riattivare, nuovamente ed in sede ordinaria, la competenza della valutazione complessiva degli atti concorsuali ai sensi dell'art. 25 5, commi 1 e 2, del Provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale" approvato con D.G.R. n. 35-7608 del 28/9/2018;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo

Il Dirigente
Dr. Andrea DE LEO